

Quotidiano del Sole 24 Ore

# Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

17 Giu 2019

## Sblocca-cantieri: il focus con tutte le misure e la maxi-tabella con le 53 modifiche al codice

Mauro Salerno

Erano 81 sono diventate 53. Il passaggio parlamentare del decreto Sblocca-cantieri ha ridotto nel numero, ma non nella sostanza e nell'impatto riformatore le modifiche apportate al codice appalti, varato tre anni fa e rimasto largamente sulla carta. Effetto anche della scelta di sospendere o rendere temporanee alcune innovazioni (comuni non capoluogo, appalto integrato, commissari gara, subappalto, solo per citare le novità più rilevanti) invece di incidere direttamente sull'articolato del codice con modifiche strutturali. Resta comunque un tornado di correzioni che ora dovranno essere digerite da stazioni appaltanti e imprese, in attesa che prenda forma il nuovo regolamento unico attuativo.

Per offrire una prima bussola abbiamo condensato in questa tabella le novità del decreto post-conversione che impattano sulla disciplina degli appalti contenuta nel Dlgs 50/2016. Non sono dunque incluse nella tabella le novità che riguardano i commissari, le semplificazioni per i progetti in area sismica, la rigenerazione urbana e il capitolo terremoto.

### Regolamento unico da varare entro 180 giorni

L'ultima versione del decreto prevede che il vecchio sistema fatto di linee guida e regolamenti attuativi resti in piedi fino all'arrivo del nuovo regolamento da varare entro 180 giorni dal decreto. Norma ad alto rischio di lasciare stazioni appaltanti e imprese senza bussola. Non solo per il rischio ritardi ma anche perchè e stesse linee guida che rimangono in vigore fanno riferimento a un sistema precedente allo Sbloccacantieri. La novità introdotta con un emendamento nel passaggio parlamentare è il tentativo di rendere quanto più ordinato possibile il passaggio dal vecchio al nuovo sistema. Si spiega così la scelta di elencare puntualmente le materie di cui dovrà occuparsi il regolamento e la precisazione secondo cui anche le linee guida "facoltative" dell'Anac saranno spazzate via dal nuovo testo. Nel frattempo decreti e linee guida già in vigore potranno essere modificati soltanto per adeguare le regole italiane alle richieste avanzate da Bruxelles con la procedura di infrazione formalizzata a inizio anno.

### Commissari straordinari per sbloccare le opere

Il decreto Sblocca-cantieri spiana la strada a un ampio ricorso alla figura del commissario straordinario per sbloccare le opere in stallo. I commissari avranno pieni poteri, potranno svolgere le funzioni di stazione appaltante e by-passare ogni paletto normativo o autorizzazione, a eccezione delle disposizioni antimafia. I commissari saranno nominati con decreti del presidente del Consiglio su proposta del ministero delle Infrastrutture di concerto con l'Economia. Oltre a quelli che saranno nominati in base a una lista di infrastrutture prioritarie da individuare con successivi decreti è arrivato il via libera anche ai poteri in deroga per il completamento del Mose, per il rischio idrico del Gran Sasso e per il Nodo ferroviario di

Genova. In più c'è il commissario per le strade siciliane e il comitato di vigilanza per la Lioni-Grottaminarda.

### **A rischio l'appalto integrato libero**

Il decreto sospende fino al 31 dicembre 2020 il divieto di affidamento congiunto di progetto e lavori. Resta in vita però la norma che prevede che i lavori «sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo» e che l'affidamento congiunto, «sulla base del progetto definitivo», può riguardare solo i lavori ad alto tasso tecnologico e deve essere motivato nella determina a contrarre. Nonostante l'intenzione della maggioranza sia chiara – aprire le porte all'appalto integrato – è difficile che, messi di fronte all'incertezza, i funzionari pubblici decidano di percorrere fino in fondo questa strada con il rischio di finire di fronte a un Tar.

### **Appalto integrato per manutenzioni**

Fino al 2020 ok alle gare su progetto definitivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o sostituzione della parti strutturali di opere e impianti

### **Subappalti gara per gara con tetto al 40% fino al 2020**

Sale rispetto al 30% del codice, ma scende rispetto al 50% previsto dal testo originario del decreto Sblocca-cantieri la quota di contratto subappaltabile dall'impresa principale. La misura di compromesso è stata trovata al 40%. Confermata la cancellazione della terna. Le due novità sono che la percentuale di subappalto ammissibile dovrà essere stabilita gara per gara con i bandi dalle amministrazioni e che la soluzione sarà temporanea (fine 2020) e non definitiva.

### **Tornano le procedure negoziate**

Lo sforzo di semplificazione si concentra soprattutto nella fascia delle opere sotto la soglia Ue di 5,5 milioni. Qui il criterio del prezzo più basso diventa una scelta pienamente legittima in alternativa all'offerta più vantaggiosa (che prima era invece obbligatoria sopra i due milioni), con l'obbligo di escludere le offerte anomale, cioè quelle con percentuali di ribasso superiori alla media. Resta a 40mila euro la soglia per gli affidamenti diretti da parte dei funzionari delle Pa. Da questa soglia a 150mila euro basterà consultare tre imprese. Tra 150mila e 350mila si sale a 10. Tra 350mila e un milione si passa a 15. Oltre ci vuole la gara.

### **Commissari di gara**

La norma, richiesta dallo stesso presidente Anac, Raffaele Cantone, che concedeva alle stazioni appaltanti di formare le commissioni di gara (anche solo parzialmente) con esperti interni, in caso di indisponibilità di professionisti iscritti nell'albo, viene sostituita con il congelamento dell'elenco fino a fine 2020. Deluso Cantone: «Metteremo a bilancio un posta negativa di oltre 500mila euro per gli investimenti già fatti».

### **Piccoli Comuni: addio obbligo di centralizzare gli appalti**

I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti.

Il decreto, congela fino a tutto il 2020 l'obbligo per le amministrazioni comunali non capoluogo di ricorrere a formule di aggregazione per l'acquisizione di lavori, beni e servizi oltre certe soglie. I Comuni non capoluogo, pertanto, dal momento dell'entrata in vigore del decreto-legge possono scegliere se gestire in proprio le procedure di gara per appalti di valori superiori alle soglie dell'articolo 35 del Codice per beni e servizi o superiori alle soglie interne stabilite dallo stesso articolo 37 per i lavori, oppure continuare a fare ricorso alle centrali uniche di committenza o alle stazioni uniche appaltanti

### **Gare e imprese in crisi**

Lo sblocca-cantieri anticipa le norme del decreto sulle crisi d'impresa. Le novità vengono introdotte attraverso la riscrittura dell'attuale articolo 110 del codice. Tra le norme di impatto

più immediato c'è la cancellazione della possibilità - ammessa dall'attuale articolo 110 del codice - che l'impresa fallita, ma in esercizio provvisorio di continuità, possa partecipare a nuove gare, sia direttamente sia come subappaltatore. Resta la possibilità di portare a termine i contratti in essere. Viene inoltre equiparato il concordato in continuità al concordato liquidatorio, in linea appunto con il nuovo codice sulle crisi d'impresa.

### **Qualificazione più facile per i costruttori**

Finora per dimostrare i requisiti tecnico-economici le imprese potevano attingere ai risultati ottenuti negli ultimi dieci anni. Ora questo limite viene innalzato a 15 anni. Un modo per permettere ai costruttori di superare all'indietro gli anni peggiori delle crisi cominciata nel 2008, andando a pescare risultati non influenzati dal crollo produttivo causato alla crisi del mattone che dura, appunto, proprio da dieci anni.

### **Pareri più veloci per il Consiglio superiore dei lavori pubblici**

Scende da 90 a 45 giorni il tempo massimo concesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici per rilasciare i pareri sui progetti. Sale da 50 a 75 milioni invece la soglia oltre la quale va richiesto l'intervento del Consiglio.

### **Opere legge obiettivo: niente passaggio al Cipe per le varianti**

Per velocizzare l'approvazione dei progetti arriva una misura che congela fino a tutto il 2020 l'obbligo di un nuovo passaggio al Cipe per l'approvazione delle varianti alle infrastrutture strategiche previste dal vecchio piano della legge obiettivo. La norma vale per le varianti che determinano aumenti di costo contenuti entro il 50% del valore del progetto definitivo già approvato dal Cipe. E si applicherebbe sia nella fase di approvazione del progetto esecutivo che in quella di realizzazione dei lavori. In questo caso ad approvare la variante sarebbe la stessa stazione appaltante.

### **Anticipazione e pagamento diretto ai progettisti**

Nel decreto trova spazio anche l'estensione dell'anticipo del 20% del prezzo a tutti i tipi di appalti e non sono a quelli di lavori. In futuro dunque ne beneficiranno anche progettisti e fornitori. Prevista anche la possibilità di pagamento diretto dei progettisti esterni all'impresa da parte delle stazioni appaltanti negli appalti integrati. L'indicazione della modalità di erogazione del compenso deve essere indicata nei documenti di gara.

### **Ok alle riserve anche sui progetti validati**

Nel passaggio parlamentare è arrivato anche l'ok a proporre riserve sugli aspetti progettuali oggetto di validazione. In realtà la norma, letteralmente, si riferisce alle riserve relative agli aspetti archeologici visto che la novità fa riferimento all'articolo 25 del codice. Letta così la norma non avrebbe però alcun significato. Si tratta di un evidente errore materiale che probabilmente potrà essere oggetto di un errata corrige. Facendo riferimento all'articolo 26 infatti tutto torna visto che l'articolo 205, di cui si stende l'applicazione, non consentiva le riserve proprio sugli aspetti oggetto di verifica progettuale (articolo 26). Senza correzione, però, è impossibile che la norma venga applicata.

### **Cassa depositi e fondi immobiliari nel Ppp**

Fondi Immobiliari e istituti nazionali di promozione (tra i quali Cassa Depositi e prestiti) potranno presentare proposte in partenariato pubblico-privato per progetti non previsti dai programmi di lavori pubblici delle Pa.

### **Ricorsi: addio al rito superaccelerato**

Confermato anche l'addio al rito superaccelerato negli appalti, che imponeva di contestare subito ammissioni ed esclusioni e stabiliva una corsia accelerata per la decisione dei giudici. Da questo punto di vista il decreto cancella i riferimenti al rito speciale contenuti nel codice del processo amministrativo.

